

San Cipriano d'Aversa li, 13/07/2020



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

(ai sensi dell'art.36 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.)

*(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Agrorinasce s.c.r.l. –
Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio del 13/07/2020)*

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico di
Agrorinasce s.c.r.l.
(ing. Giovan B. Pasquariello)

Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Agrorinasce s.c.r.l.
Dott. Giovanni Allucci

REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti**
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art. 3 – Programmazione e previsione**
- Art. 4 – Responsabile del procedimento**
- Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa**
- Art. 6 – Principio di rotazione**
- Art. 7 – Modalità di esecuzione**
- Art. 8 – Assegnazione degli affidamenti in economia**
- Art. 9 – Regolamentazione accesso agli atti e documenti amministrativi**

SEZIONE LAVORI

- Art. 10 – Limiti di importo per i lavori**
- Art. 11 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia**
- Art. 12 – Affidamenti in economia complementari all'appalto**
- Art. 13 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto**
- Art. 14 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo**
- Art. 15 – Lavori di somma urgenza**
- Art. 16 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie**
- Art. 17 – Piani di sicurezza**
- Art. 18 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione, pagamenti**

SEZIONE FORNITURE E SERVIZI

- Art. 19 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi**
- Art. 20 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia**
- Art. 21 – Modalità di affidamento**
- Art. 22 – Contestazioni**
- Art. 23 – Garanzie, esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento**
- Art. 24 – Stipulazione del contratto**
- Art. 25 – Iscrizione dei contratti – Post - informazione**
- Art. 26 – Trattamento dei dati personali**
- Art. 27 – Normativa antimafia e rintracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 28 – Disposizioni finali**

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente ed in base a quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC, Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, al fine di regolare la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie sotto riportate (*contratti sotto soglia*), come definite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. L'art.32 e 36, comma 1 **del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016**, codice dei contratti per lavori, servizi e forniture, testualmente recita "*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*". Questa disposizione normativa afferma sostanzialmente che la legittimità dell'azione amministrativa è subordinata ai seguenti presupposti:
 - **Agrorinasce** deve dotarsi di apposito regolamento che sappia contemperare le ragioni di speditezza ed efficacia amministrativa con quelle di un equilibrato ricorso alle procedure semplificate in rapporto alle esigenze del Consorzio, e ai tetti di spesa stabiliti;
 - l'oggetto del contratto per sua natura deve essere acquisibile per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. n.50/16 e devono essere determinate le voci di spesa.
2. Le procedure per lavori, servizi e forniture sotto soglia, pertanto, rappresentano uno strumento di fondamentale importanza di cui dispongono le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti in generale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di limitato importo secondo criteri di trasparenza e di massima semplificazione.

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi per importi sotto soglia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:
 - *art.36, c.2, lett. a) D.lgs. n.50 del 18/04/2016*, che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere ad affidamenti per importi fino ad €. 40.000 per lavori, servizi e forniture, mediante affidamento diretto;
 - *art.36, c.2 lett. b), D.Lgs. n.50 del 18.4.2016*, che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere ad affidamenti per importi pari o superiore a €. 40.000 e inferiori ad €. 150.000 per lavori, mediante contratti per lavori servizi e forniture sotto soglia;
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 11, 20 e 21. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture, nonché alle norme contenute nel vigente regolamento per il conferimento di incarichi, di cui al D.Lgs. 50/2016, e succ.va Legge n.55 del 14 giugno 2019.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti

degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art.10 per i lavori, ed ai successivi art. 19, 20 per i servizi e le forniture.

2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie e classi indicate nell'art. 61 dell'ex DPR n.207/2010, normalmente sono considerabili lavori.
3. La società Agrorinasce, organismo di diritto pubblico (d'ora in poi *Amministrazione*) per le modalità di affidamento di cui al punto 1 e **per indirizzo amministrativo istituzionale**, dispone procedere per gli affidamenti di cui all'art.32 e 36 c.2, lett. a) e b) applicando i seguenti limiti d'importo, nel rispetto della normativa generale:

✚ **per lavori:**

- a) *per appalti fino a 40mila euro, nei limiti ed agevolazioni procedurale in appresso indicati, a mezzo affidamento diretto previo acquisizione di uno o più preventivi;*
- b) *per appalti oltre 40mila euro e fino a 150mila euro, nei limiti ed agevolazioni procedurale in appresso indicati, previo trattativa negoziata con invito a 5 operatori economici;*

✚ **per servizi e forniture**

- c) *per appalti fino a 40mila euro, nei limiti ed agevolazioni procedurale in appresso indicati, previo acquisizione di uno o più preventivi;*
 - d) *per appalti oltre 40mila euro e fino a 100mila euro, nei limiti ed agevolazioni procedurale in appresso indicati, previo trattativa negoziata con invito a 5 operatori economici;*
4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del settore; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.
 5. Gli affidamenti per importi superiori ai limiti di cui al punto 3, saranno oggetto di procedure aperte o ristrette secondo i dettami di cui agli art.60 e 61 del codice degli appalti.

Art. 3

Programmazione e previsione

1. L'Amministrazione individua nell'ambito degli strumenti di programmazione (elenco annuale dei lavori pubblici e/o bilancio di previsione e/o programma investimenti) l'elenco degli interventi "prevedibili" da realizzarsi nell'esercizio annuale per il quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

Art. 4

Responsabile del procedimento

2. L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, con atto formale del dirigente/responsabile del servizio, individua un "*Responsabile Unico del Procedimento*", al quale sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art.31 del Codice dei Contratti Pubblici. Le figure del direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero del direttore dei lavori, vengono nominate nel rispetto della normativa vigente in materia e delle Linee Guida ANAC.
3. Nel caso di emergenze improvvise che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti organi dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie all'esecuzione degli interventi in economia, nel rispetto comunque dei principi e

dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento. Resta salvo quanto disposto per i “*lavori di somma urgenza*” ai sensi anche dell’art.15 del presente Regolamento.

Art. 5

Atti autorizzatori – Impegno di spesa

1. Il ricorso all’esecuzione di lavori sotto soglia è stabilito con determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., assunta dal Responsabile competente, nello specifico o per categoria, oppure che comporti una spesa contenuta nei limiti di cui all’art.2 del presente Regolamento.
2. Il contenuto minimo della determinazione a contrarre è stabilito dall’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, del prospetto/quadro economico, dell’importo massimo stimato dell’affidamento e della relativa copertura contabile, della procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché delle principali condizioni contrattuali e della forma del contratto. Con la determinazione a contrarre si approvano anche gli eventuali allegati (*disciplinare, capitolato speciale, DUVRI, ecc*).
3. Nel caso di affidamento diretto di cui all’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i è possibile procedere tramite determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, nella quale si dovranno specificare l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, dei requisiti di carattere speciali e la forma del contratto. In questo caso l’Ente motiva in merito alla scelta dell’operatore economico/fornitore della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Ente deve soddisfare (*rispetto principio d’efficacia*), di eventuali caratteristiche migliorative apportate dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (*principio di economicità*), nonché del rispetto del *principio di rotazione* (come da art. 6 del presente regolamento).
4. La destinazione del ribasso, conseguente al confronto concorrenziale, sarà stabilita dall’Amministratore Delegato dell’Amministrazione nei limiti della spesa finanziata.
5. Per i lavori in economia, il responsabile del settore stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei contratti e del Regolamento attuativo di cui all’ex. DPR 207/2010 e DM n.49 del 07/03/2018, e al tempo stesso in conformità al principio di semplificazione egli determina i casi in cui possa procedersi con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori d’urgenza e di somma urgenza.
6. Per affidamenti diretti d’importo inferiore ad **€.10.000,00**, IVA esclusa, la scelta dell’affidatario è motivata tenendo conto del modico valore dell’affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all’esiguo importo dell’affidamento. La determinazione a contrarre semplificata può rimandarsi al presente comma in ordine alle ragioni della scelta dell’operatore economico.
7. Tutti gli atti della procedura, ivi comprese, pertanto, la determina a contrarre e la determina di affidamento, sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.29 del Codice dei contratti pubblici, pertanto devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione “*amministrazione trasparente*”.

Art. 6

Principio di rotazione

1. In attuazione dell’art.36, c.7, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’Autorità Nazionale Anticorruzione con proprie linee guida n.4 ha stabilito le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti, e per migliorare la qualità delle procedure di gara, delle indagini di

mercato, nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione unica appaltante intenda avvalersi della facoltà d'esclusione delle offerte anomale.

2. Il punto 3.6. delle già richiamate linee guida n.4 prescrive che si applichi il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.
3. Il presente regolamento attua le richiamate linee guida n.4 indicando fasce di valore economico degli affidamenti. Il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia e nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere o ancora nello stesso settore di servizi.
4. Il principio di rotazione si applica rispetto all'affidamento immediatamente precedente. Non sono consentite, con specifico riferimento agli ultimi due anni economico-finanziari precedenti l'affidamento, operazioni anomale o frazionamenti artificiosi volti alla violazione o all'elusione di questo principio.
5. Resta fermo altresì quanto stabilito nel paragrafo 3.7 delle Linee Guida Anac n.4 come aggiornate con delibera del Consiglio nr. 206 del 1 marzo 2018.

Art. 7

Modalità di esecuzione

1. L'esecuzione degli interventi **per lavori**, fermo restante quanto stabilito all'art.2, possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) *per appalti fino a 40mila euro, nei limiti ed agevolazioni procedurale in appresso indicati, a mezzo affidamento diretto previo acquisizione di uno o più preventivi;*
 - b) *per appalti oltre 40mila euro e fino a 150mila euro, nei limiti ed agevolazioni procedurale in appresso indicati, previo trattativa negoziata con invito a 5 operatori economici;*
2. L'esecuzione degli interventi **per servizi e forniture**, fermo restante quanto stabilito all'art.2, possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - c) *per appalti fino a 40mila euro, nei limiti ed agevolazioni procedurale in appresso indicati, previo acquisizione di uno o più preventivi;*
 - d) *per appalti oltre 40mila euro e fino a 100mila euro, nei limiti ed agevolazioni*

procedurale in appresso indicati, previo trattativa negoziata con invito a 5 operatori economici;

3. L'esecuzione degli interventi in **amministrazione diretta o misti**, fermo restante quanto stabilito all'art.2, possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) **in amministrazione diretta**, per importi **fino a €.40mila euro**, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà dell'amministrazione o opportunamente noleggiati nei limiti previsti dall'art.36 del Codice degli Appalti D.Lgs. n°50/16;
 - b) **in forma mista**, per importi **fino a €.40mila euro**, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
4. Nella scelta di Operatori Economici, quando per specifici requisiti specialistici l'albo risulti insufficiente, l'applicazione delle procedure negoziali di cui all'art.63, comma 6 del Codice degli Appalti, sarà estesa ad altri mercati specialistici, quali: il *Mercato Elettronico*, gli *Albi Fornitori*, gli *albi di produttori specialistici di Hardware - software*, *fornitori di mobili per Arredo / Ufficio*, ecc....;
2. Le prestazioni del contratto sotto soglia devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti dell'amministrazione e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
5. L'esecutore delle prestazioni sotto soglia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
6. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Responsabile competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.
7. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto, il Responsabile competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 8

Assegnazione degli affidamenti in economia

1. L'affidamento dei lavori di cui all'art.36 c.2, lett. b) del D.Lgs. n.50/16, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, secondo le forme regolamentate agli artt. 2 e 7 del presente Regolamento, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico,

- nel quale è rappresentata la volontà dell'Ente di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
2. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ed eventualmente anche mediante altre forme di pubblicità.
 3. Il predetto avviso indica:
 - le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 rotazione del presente regolamento;
 - la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 Codice dei contratti pubblici, che gli operatori economici devono possedere;
 - gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, con l'avvertenza che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
 - l'obbligo per gli operatori economici di informare tempestivamente l'Ente rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti durante il periodo di iscrizione nell'elenco;
 - le modalità d'inoltro delle domande e l'assenza di limitazioni temporali all'iscrizione;
 - il termine di valutazione delle istanze di iscrizione, definito in trenta giorni dalla ricezione delle stesse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute;
 - la possibilità, per l'operatore economico che abbia presentato un'istanza incompleta, di integrare la stessa, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente;
 - le modalità di aggiornamento dell'elenco, con la relativa periodicità (almeno annuale);
 - le ipotesi di cancellazione degli operatori dall'elenco, come di seguito riportate:
 - a) formale richiesta da parte dell'operatore economico;
 - b) cessazione dell'attività dell'operatore economico;
 - c) procedure concorsuali, salvo quanto previsto dall'art.110 del Codice dei contratti pubblici;
 - d) perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
 - f) comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - g) subappalto non autorizzato dall'Ente;
 - h) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
 - i) mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
 4. Per l'affidamento dei lavori all'art.36 c.2, lett. a) del D.Lgs. n.50/16 è seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
 3. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche

particolari.

4. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio "unicamente del prezzo più basso" oppure quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
5. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Responsabile competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

Art. 9

Regolamentazione accesso agli atti e documenti amministrativi

1. L'oggetto del presente articolo regola il "diritto d'accesso" agli atti, intendendo la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia. In particolare:
 - a) Per "interessati", si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
 - b) Per "controinteressati", si intendono tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso avrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
 - c) Per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
 - d) Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di contenuto di documenti o atti, anche interni, di Agrorinasce o comunque utilizzati per l'attività amministrativa e conservati da Agrorinasce.
2. Di norma tutti i documenti amministrativi sono pubblici, salvi i casi indicati all'art.4. In particolare, sono accessibili:
 - a) gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalle leggi e dai regolamenti;
 - b) le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione di Agrorinasce, anche se non ancora esecutive ai sensi di legge;
 - c) i provvedimenti emessi dall'Amministratore Delegato e/o dai dirigenti incaricati;
 - d) i verbali delle Commissioni Giudicatrici di Gara;
 - e) le direttive, istruzioni ed in generale i documenti in cui si determina la interpretazione di norme giuridiche applicate da Agrorinasce, e nell'attività rilevante per l'esterno;
 - f) i dati, gli studi, le cartografie e ogni altro, richiamati allegati o presupposti nell'adozione degli atti di cui ai punti precedenti.
3. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
4. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della L. 241/90, capo V approvato con D.P.R. n. 184/2006.
5. Non sono accessibili le informazioni in possesso di Agrorinasce che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
6. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n.445/2000, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

7. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando Agrorinasce ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere, ed è stato regolamentato con apposito "**Regolamento per l'accesso agli atti**" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Agrorinasce srl – Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio in data 23/07/2012, a cui si rimanda per quanto disciplinato.
8. Agrorinasce è comunque informata al rispetto delle disposizioni del garante del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018, rientranti nel campo di applicazione del GDPR, come si preciserà in appresso.

SEZIONE LAVORI

Art. 10

Limiti di importo per gli affidamenti sotto soglia

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori sotto soglia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti sotto soglia previsti dalla presente sezione, pur nei limiti normativi fissati nell'importo di **150.000,00 euro**, inferiore alle soglie fissate all'art.36, comma 2, lett.c), c-bis), e d) del d.lgs. n.50/2016, per scelta istituzionale della società Agrorinasce S.c.r.l., sono quelli descritti all'art.2, 7 ed 8 del presente Regolamento.

Art. 11

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 10, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:

A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 36, 60, 62 d.lgs. n.50/2016;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI amministrati da Agrorinasce per conto dei Comuni soci proprietari dei predetti beni, siano essi confiscati alla camorra o comunque di proprietà pubblica, quali, in via esemplificativa: biblioteche - centri socio assistenziali - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali, purché amministrate, anche in via temporanea, da Agrorinasce - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

- B. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura,

finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

- C. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
- D. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a) scavi,
 - b) demolizioni,
 - c) prove penetrometriche,
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
- E. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 12

Affidamenti sotto soglia complementari all'appalto

- 1. Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori sotto soglia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguito in appalto:
 - a) lavori sotto soglia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 100.000,00 euro, sono disciplinati dall'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche introdotte dalla legge n.55 del 14 giugno 2019 (*Decreto Sblocca Cantieri*);
 - b) opere e provviste sotto soglia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori sotto soglia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, l'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite di stabiliti dal D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nonché del DM n.49/2018, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;
 - c) lavori sotto soglia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante.
- 2. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del RUP.

Art. 13

Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

- 1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
- 2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del procedimento.

3. Il RUP, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal responsabile di settore, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 14

Modalità di assegnazione dei lavori

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante contratti sotto soglia, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate agli artt.2, 7 ed 8.
2. I lavori da eseguire devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è ricompreso nella fascia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per lavori, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.b) del D.Lgs. n.50/16.
4. Ai sensi dell'art.36, c.2, lett.a) del D.Lgs. n.50/16, per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro il responsabile del procedimento può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione, in applicazione dell'art.7 del presente Regolamento.

Art. 15

Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, in circostanze di estrema urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di **20.000,00 euro**, o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del settore.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, c. 3 del D.Lgs. n.50/2016.
4. Il Responsabile del procedimento compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Amministratore Delegato o Presidente del CdA dell'Amministrazione, il quale provvederà ad informare il competente organo deliberativo per l'approvazione della spesa.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 16

Perfezionamento del contratto di sotto soglia – Garanzie

1. Il contratto deve indicare almeno l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia.
2. Le ditte esecutrici sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da

effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di *euro 20.000,00*, il Responsabile competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

3. Di norma per detti lavori si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
4. Per garantire la corretta esecuzione dei contratti pubblici nei medesimi devono essere sempre previste delle clausole penali di cui all'articolo 1382 del codice civile da esercitarsi in conseguenza dell'inadempimento, del ritardo o della cattiva esecuzione delle prestazioni contrattuali da far valere sulla cauzione definitiva, se prevista, e/o direttamente sulla controprestazione pecuniaria in sede di apposizione del visto da parte del Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla liquidazione in accordo all'art.103 del D. Lgs. n.50/16.
5. Per ridurre il contenzioso, in tutti i fogli patti e condizioni o in tutti i capitolati speciali d'appalto deve essere inserita una clausola compromissoria che subordini il ricorso all'Autorità Giudiziaria al previo espletamento di una procedura di arbitrato irrituale di cui all'articolo 808 ter del codice di procedura civile in combinato disposto con l'articolo 209 del codice dei contratti pubblici.
6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 17

Piani di sicurezza (D. Lgs. 81/2008)

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza (che sia esso PdSC, PSS, POS), che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 18

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione, pagamenti

1. Per i lavori di importi sotto soglia, che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP. ex DPR 207/10 per quanto ancora in vigore, con particolare riferimento agli artt. da 178 a 182; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 20.000,00 euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità sottoscritto dal RUP.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.
4. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto, o, in mancanza, dal capitolato speciale d'appalto o foglio patti e condizioni, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione. Con lo stesso atto viene disposto lo svincolo dell'eventuale cauzione prestata o, se non disposto, la stessa si intende automaticamente svincolata.

SEZIONE FORNITURE E SERVIZI

Art. 19

Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. La presente sezione disciplina l'assegnazione di forniture e servizi sotto soglia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi non superiori ad euro 150.000,00, con regolamento agli artt.2, 7, 8.
3. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di procedere all'affidamento diretto nei seguenti casi:
 - a) di norma per importi fino ad euro 40.000,00;
 - b) per le tipologie indicate ai punti precedenti ed ai successivi artt.10, 11, 13 e 15, e con le procedure del presente Regolamento;
 - c) nei casi previsti dall'art.70 del D. Lgs. n.50/16;
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'elenco degli operatori economici, se istituito, o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. Per l'acquisizione dei beni e servizi il responsabile del procedimento si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato e prezzi pagati da altri Enti a fini di orientamento nella determinazione dei prezzi-base di trattativa, nella valutazione della congruità o dell'anomalia dei prezzi in sede di offerta.
7. L'avvio della procedura di cui al punto 6, comporta l'acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella stima della spesa;

Art. 20

Tipologia delle forniture e servizi eseguibili in economia

Le seguenti forniture e servizi, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, che per loro natura possono essere affidate in economia:

- 1) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili;
- 2) Manutenzione e riparazione di apparecchiature, impianti, ecc....;
- 3) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, gli impianti e i servizi comunali;
- 4) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- 5) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- 6) Forniture connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;

- 7) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e quelli concernenti al funzionamento degli organi rappresentativi dell'Amministrazione;
- 8) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- 9) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, educative, ricreative e per il tempo libero;
- 10) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati, tasse di circolazione e l'immatricolazione di veicoli;
- 11) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
- 12) Spese di trasporto e facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
- 13) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa tipografia, serigrafia, legatoria, grafica e video fotografici;
- 14) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
- 15) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui ai precedenti punti;
- 16) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso.

Art. 21

Modalità di affidamento

1. Quando il bene o il servizio non è assegnabile ai sensi dell'art.36 c.2, lett. a) D.Lgs. n.50/16, il Responsabile del procedimento attiva le procedure negoziate per l'affidamento o con lettera d'invito ai sensi dell'art.36, c.2 lett.b), ovvero con riferimento a quanto previsto al presente regolamento all'art.2 e 7, punti 1, 2 e 3, ovvero nei casi e limiti a quanto disposti agli artt.10, 11, 13 e 15
2. Quando l'importo dell'acquisizione è superiore ad euro 40.000,00 e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici o ad invitare almeno n.5 operatori economici, si pubblica di regola un avviso (per minimo giorni otto), oltre che all'albo pretorio del Comune ove è localizzato l'intervento, sul solo sito internet dell'Amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 3. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consenta alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 73 del D.Lgs. n.50/2016.
3. L'avviso o la lettera d'invito deve contenere le indicazioni sulle caratteristiche della prestazione (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e sullo svolgimento del confronto concorrenziale (modalità di presentazione dell'offerta o preventivo, di informazione sull'esito della gara e di perfezionamento del contratto; criterio di aggiudicazione ecc ...).
4. La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine (minimo 3 giorni).
5. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior

condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati nella pratica, con data e sua sottoscrizione.

6. Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

Art. 22

Contestazioni

1. Previa formale contestazione dell'inadempimento, l'Amministrazione ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dall'Amministrazione stessa, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
2. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l'Amministrazione può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato dell'Amministrazione; due dei campioni prelevati restano all'Amministrazione, il terzo è ritirato dal fornitore.
3. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente c.3 vengano ugualmente accettati, il Consorzio ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione da concordare.
4. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, l'Amministrazione ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dall'Amministrazione.
5. Il contratto deve prevedere espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
6. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Responsabile di settore competente.

Art. 23

Garanzie, esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Di norma per le forniture e i servizi in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria. Per la cauzione definitiva si rinvia al disposto dell'art.15 comma 2.
2. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal responsabile dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 30 giorni dall'ultimazione di forniture e di servizi di importo superiore a 20.000,00 euro, deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica o, quando necessario, il certificato di collaudo.
5. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384, quando sia necessario il collaudo, esso di norma è eseguito dal dipendente nominato dal Responsabile competente; il collaudo non può

essere effettuato dal dipendente che abbia partecipato al procedimento di acquisizione del bene o del servizio.

6. Per importi inferiori a 20.000,00 euro non è necessario il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 24

Stipulazione del contratto/Ordinativo lavori

1. Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, i contratti possono assumere:
 - a) La forma pubblica amministrativa, quando avviene per atto dell'ufficiale rogante del Comune (il segretario) ove è localizzato l'intervento, del Comune ove ha sede legale la società, qualora l'intervento riguardi più Comuni;
 - b) La forma di scrittura privata, quando avviene o per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione ("tra e tra"); o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente).
2. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa.
3. Per importi inferiori a 20mila euro, si stipula con ordinativo lavori o lettera d'ordine.

Art. 25

Iscrizione dei contratti - Post-informazione

1. Gli affidamenti di lavori pubblici tramite contratti sono soggetti, a pubblicazione nell'albo pretorio dei nominativi degli affidatari; inoltre i contratti sotto soglia di importo superiore a 20.000,00 euro sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo pari e inferiore sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.
2. Prima di procedere alla stipula, il Responsabile del procedimento deve accertare che siano stati effettuati tutti gli adempimenti propedeutici.

Art. 26

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto delle previste misure di sicurezza. Responsabile del trattamento è l'Amministratore Delegato dell'Amministrazione.

A tal uopo, Agrorinasce ha recepito le direttive del Garante per la protezione dei dati personali del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - *General Data Protection Regulation*) disciplina il modo in cui le aziende e le altre organizzazioni trattano i dati personali in materia di protezione dei dati e le implicazioni importanti per qualsiasi organizzazione al mondo che si rivolga ai cittadini dell'Unione Europea, e che punta al controllo sull'utilizzo dei propri dati, tutelando "*i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche*"; con questa finalità, sono stabiliti i requisiti precisi e rigorosi per il trattamento dei dati, la trasparenza, la documentazione da produrre e conservare e il consenso degli utenti.

In quanto titolare del trattamento, Agrorinasce provvederà a registrare e monitorare le attività di trattamento dei dati personali; ciò include i dati personali trattati non soltanto all'interno del Consorzio, ma anche da terzi - i cosiddetti responsabili del trattamento -, così da essere in grado di rendere conto delle tipologie di dati trattati, dello scopo della loro elaborazione, così come dei paesi e delle terze parti a cui i dati vengono trasmessi.

Sulla base del Regolamento UE 2016/679 in base all'articolo 37, paragrafo 7, Agrorinasce provvedere a designare un nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, al fine di garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP243 rev. 01 - punto 2.6).

Art. 27

Normativa Antimafia e rintracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Prefettura di Caserta il rilascio d'informazioni tendenti ad attestare la insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa delle imprese individuate con le previsioni previste dal Regolamento.
2. In attesa di tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui sopra, l'Amministrazione può procedere all'affidamento dell'incarico sotto condizione risolutiva degli esiti dell'accertamento successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa.
3. L'Amministrazione, ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. n.50/2016, ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016.;
 - b) frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.;
 - c) inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo al mancato espletamento dell'attività o inadempimenti consequenziali.;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'attività.;
 - e) per inosservanza dell'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., in materia degli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie".
4. Dette clausole risolutive espresse sono da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni, e per ogni altra causa prevista D. Lgs. n.50/2016.

Art. 28

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Amministrazione ed è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico.
2. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.

Casal di Principe li, 24/06/2020

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di
Agrorinasce s.c.r.l.
(ing. Giovan B. Pasquariello)

Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Agrorinasce s.c.r.l.
Dott. Giovanni Allucci